



LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 204 DEL 16 gennaio 2004

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La **Commissione Disciplinare** costituita dall'avv. Stefano Azzali, Presidente, dall'avv. Salvatore Lo Giudice, Vice Presidente, e dal dott. Gianpaolo Tosel, Componente, e con la partecipazione per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Moreno Frigerio, della Procura Antidoping, e l'assistenza della Segretaria Stefania Ginesio, nel corso della riunione del 16 gennaio 2004, ha assunto le seguenti decisioni:

“ “ “ N. 28

DEFERIMENTI DELLA PROCURA ANTIDOPING CONI

a carico:

Sig. Manuele BLASI

La Commissione,

letto l'atto di deferimento della Procura Antidoping del CONI, in ordine alla violazione della normativa antidoping ascrittagli e dell'intenzionalità del fatto commesso e la conseguente richiesta di applicazione della sanzione della sospensione da qualsiasi attività agonistica per un periodo di **anni quattro** pari al minimo edittale previsto dell'art. 13, comma 2, lett. B, punto III del vigente Regolamento Antidoping del CONI;

sentita la richiesta formulata all'odierna udienza dai rappresentanti della Procura Antidoping di applicazione della sanzione della squalifica per **mesi 16**, per effetto della ritenuta applicazione dell'attenuante di cui all'art. 13.1 lett. B, punto III del Regolamento Antidoping anche all'ipotesi di doping intenzionale;

sentite le conclusioni dei difensori;



all'esito del dibattimento delibera di infliggere al sig. **Manuele Blasi** la sanzione della squalifica per **mesi sei** a decorrere dal 17 ottobre 2003, così modificata l'originaria contestazione.

Sig. Fabio MAZZEO

Il procedimento

Con provvedimento del 28 novembre 2003, l'Ufficio di Procura Antidoping del CONI ha deferito a questa Commissione il calciatore Fabio Mazzeo, già tesserato per la Soc. Salernitana, perché, a seguito di un controllo effettuato dopo la gara di Tim Cup Reggina-Salernitana del 29/10/03, è risultato positivo per presenza di metabolita di tetraidrocannabinolo.

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, il calciatore Mazzeo ha fatto pervenire una memoria difensiva nella quale si rileva, preliminarmente, l'inammissibilità e/o l'incompatibilità e/o l'insussistenza nel caso di specie, di una qualsiasi ipotesi di doping.

L'assunzione della sostanza rinvenuta nelle urine del deferito, non essendo finalizzata ad alterare le proprie prestazioni agonistiche (in quanto non idonea a produrre tali effetti), non può configurarsi come "caso di doping", in base al combinato disposto degli artt. 1 comma 2 e 6 comma 1 della legge n. 376/200.

Nel merito, la difesa del Mazzeo sostiene l'infondatezza del deferimento, stante la piena collaborazione offerta dall'atleta nel corso delle indagini, quale prova di lealtà e correttezza sportiva.

Per questi motivi, il deferito chiede l'applicazione della sanzione del divieto a partecipare ad una sola manifestazione sportiva (ex art. 13 comma 1 lett. B punto I del Regolamento Antidoping) e, in via subordinata, l'applicazione della sanzione della sospensione per un mese dall'attività sportiva.

Si chiede infine l'applicazione, se più favorevole, delle nuove norme contenute nel Regolamento Antidoping entrato in vigore l'1 gennaio 2004.

Alla riunione odierna, è comparso il Procuratore Antidoping del C.O.N.I., il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità dell'incolpato e la condanna alla sanzione della squalifica per anni due, ridotta a mesi otto - a decorrere dal giorno della sospensione cautelare, disposta da questa Commissione in data 28/10/99, immediatamente esecutiva - stante l'applicabilità nel caso di specie dell'attenuante di cui all'art. 12 punto 3 del Regolamento Antidoping.

E' comparso altresì il deferito assistito dal proprio difensore, il quale, dopo aver illustrato ed integrato ulteriormente i motivi esposti in memoria, si è riportato alle conclusioni ivi formulate.

I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva che il comportamento del Mazzeo è sanzionabile.

Dagli atti ufficiali risulta che il calciatore è stato riscontrato positivo al controllo antidoping per presenza nelle urine di metabolita di tetraidrocannabinolo, in concentrazione superiore alla soglia limite, a causa - secondo quanto lealmente riconosciuto dallo stesso interessato - di alcuni "tiri" di spinello, fumato in un'unica occasione insieme ad alcuni amici di Salerno.

Rileva la Commissione che tale condotta, non contestata sotto il profilo obiettivo, non possa che integrare l'ipotesi di cui all'art. 13, comma 2, lett. B (assunzione intenzionale) del Regolamento Antidoping vigente all'epoca della consumazione dell'illecito, non potendosi configurare l'ipotesi non intenzionale di cui all'art. 13, comma 1, lett. B (assunzione "colposa" di sostanze vietate), così come ritenuto dalla Procura sia nell'atto di deferimento, sia in sede dibattimentale. Lo stesso deferito infatti ha pienamente confermato la consapevolezza e la volontarietà della condotta illecita posta in essere.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere ex art. 18 punto 3 del Regolamento attualmente vigente in relazione all'allegato Elenco delle "Sostanze Specifiche" la sanzione della squalifica per **mesi due** al calciatore Fabio Mazzeo, con decorrenza 28 novembre 2003.

Il Presidente: f.to avv. *Stefano Azzali*

“ “ “

PUBBLICATO IN MILANO IL 16 GENNAIO 2004

IL PRESIDENTE
Adriano Galliani